

## **RELAZIONE SULLA GESTIONE**

### **Comune di Campofelice di Roccella**

#### **1) Premessa**

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi rappresentativi del Bilancio consolidato, e della Nota Integrativa. La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo. L'articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato ed è coerente con le Linee Guida per la relazione dei Revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con Deliberazione n. 18/SEZAUT/2019/INPR del 24 luglio 2019.

I fondamenti normativi di tale rappresentazione contabile derivano, come detto, dalle disposizioni sull'armonizzazione contabile e non solo, con particolare riferimento a:

- Art. 11 bis – 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011
- Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato, Allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011
- Artt. 18 e 68 del D.Lgs. 118/2011 • Artt. da 25 a 43 del D.Lgs. 127/1991 di Attuazione della VII Direttiva CEE in materia di Bilanci Consolidati delle società
- Principi contabili nazionali (OIC 17) ed internazionali (IPSAS) per la contabilità ed i bilanci del settore pubblico, per quanto non espressamente previsto dalle norme di legge. Il lavoro di predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Campofelice di Roccella parte dall'adozione della Delibera di Giunta n. 152 del 25/09/2019 di individuazione del "GAP: gruppo amministrazione pubblica" e del perimetro di consolidamento relativo all'esercizio 2018.

Tale deliberazione ha inserito nei due elenchi previsti dal principio contabile applicato 4/4 i seguenti enti e società:

#### **Elenco 1 – Gruppo amministrazione pubblica**

Società partecipata	Oggetto sociale	Quota di partecipazione
Società consortile Gruppo Azione Costiera	attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale (Art. 4, c. 6)	1,04%
Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. in Liquidazione	gestione integrata rifiuti - produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	5,103%
Società consortile a.r.l. SRR Palermo Provincia Est	funzioni svolte dall'art. 8 della l.r. 9/2010	3,929%
SO.SVI.MA. S.p.A.	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)	1,22%

## Elenco 2 – Perimetro consolidamento

Società partecipata	Oggetto sociale	Quota di partecipazione
Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. in Liquidazione	gestione integrata rifiuti - produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	5,103%
Società consortile a.r.l. SRR Palermo Provincia Est	funzioni svolte dall'art. 8 della l.r. 9/2010	3,929%
SO.SVIMA. S.p.A.	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)	1,22%

Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, la necessaria uniformità dei bilanci viene garantita dall'adozione da parte loro della contabilità armonizzata ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm.. Successivamente, con note agli atti sono state comunicate agli organismi compresi nel perimetro di consolidamento le linee guida e le direttive, unitamente alle scadenze, per la trasmissione al Comune dei bilanci dell'esercizio 2018 e di tutti gli altri dati necessari alla predisposizione del bilancio consolidato. A seguito dei dati trasmessi dalle società comprese nel perimetro di consolidamento e in applicazione dei principi e delle norme giuscontabili vigenti, sono emerse le seguenti risultanze:

Il bilancio consolidato del Comune di Campofelice di Roccella si chiude con un risultato economico positivo di euro 46.989. L'utile consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria.

Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Campofelice di Roccella:

### Lo Stato Patrimoniale Consolidato 2018

L'attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo oggetto di consolidamento per l'esercizio 2018. Il passivo consolidato consiste nell'insieme delle fonti di finanziamento che il Comune Campofelice di Roccella e gli organismi del perimetro di consolidamento 2018 hanno reperito da soci e da terzi.

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Campofelice di Roccella e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento:

#### 4) Fatti di rilievo relativi all'esercizio 2018

La relazione sulla gestione illustra la situazione complessiva delle aziende incluse nell'area di consolidamento, così da evidenziare l'andamento della gestione nel suo complesso. Non si segnalano fatti di rilievo relativi all'esercizio 2018.

#### 5) Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato

Non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.

#### 6) Scostamenti dei risultati raggiunti in relazione al Documento Unico di Programmazione (DUP)

Il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) è lo strumento di programmazione generale istituito dalla legge di riforma del sistema di contabilità di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e previsto dall'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Per quanto concerne l'Ente Capogruppo il D.U.P. è stato introdotto dal 2016 in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica. La sua struttura è declinata nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), con particolare riferimento ai punti 4.2, 8, 8.1, 8.2, 8.3.

Costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione economico finanziaria. Il D.U.P. descrive gli obiettivi e le strategie di governo dell'amministrazione comunale, indica le misure economiche, finanziarie e gestionali con cui si potranno realizzare e prescrive gli obiettivi operativi dell'ente, che dovranno essere tradotti nel Piano Esecutivo di Gestione assegnato ai dirigenti. Rispetto a quanto riportato nei documenti di Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati, approvati dal Consiglio Comunale si evidenzia che i risultati in approvazione sono in linea con gli indirizzi generali e/o strategici definiti nei predetti documenti.

## **NOTA INTEGRATIVA**

### **Comune di Campofelice di Roccella**

#### **Indice**

1. Presupposti normativi e di prassi
2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica
3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica
4. I criteri di valutazione applicati
5. Le operazioni infragruppo
6. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento
7. Compensi amministratori e sindaci
8. Strumenti derivati
9. Scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo

1. Presupposti normativi e di prassi.

Il bilancio consolidato è disciplinato dal D.Lgs.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n.42, articoli da 11-bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, così come modificato dal D.Lgs. 10.8.2014, n. 126. Inoltre, come previsto al punto 6 del Principio contabile applicato, per quanto non specificatamente previsto nel D.Lgs.118/2011 ovvero nel medesimo Principio contabile applicato, si sono presi a riferimento i Principi contabili generali civilistici e quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile n. 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, approvato nel dicembre 2016. In sintesi, la normativa richiamata prevede che: - gli Enti redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il Gruppo dell'Amministrazione pubblica; - al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a predisporre due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
  - gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
- Il Comune di Campofelice di Roccella è tenuto a predisporre il Bilancio consolidato riferito all'esercizio 2018. L'obbligo è previsto anche dal novellato articolo 233-bis del TUEL 267/2000

2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Campofelice di Roccella. L'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni debbano adottare comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al citato decreto. Tali disposizioni sono entrate in vigore per tutti gli enti a decorrere dall'esercizio finanziario 2018. Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/arconet/index.html](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html), nella versione aggiornata al DM 11 agosto 2017.

Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Campofelice di Roccella ha preso avvio dalla Delibera di Giunta n. 152 del 25/09/2019 in cui, sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Successivamente, in ossequio ai dettami del Principio contabile applicato Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 (con particolare riferimento al paragrafo 3.2 lettera c), con note agli atti in data 12.08.2019 è stata trasmessa, a ciascuno degli organismi compresi nel perimetro di consolidamento, formale comunicazione della loro inclusione nel perimetro con annessi l'elenco degli organismi allegato alla

deliberazione 152/2019, le direttive e le linee guida previste per la redazione del bilancio consolidato 2018, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo (fra cui si citano crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo). Le suddette direttive e linee guida forniscono, in presenza di società da consolidare che già elaborano a loro volta un bilancio consolidato, chiari indirizzi che le stesse sono tenute a seguire sia in merito ai criteri di valutazione di bilancio da assumere, sia in merito loro alle modalità di consolidamento in accordo alla disciplina civilista eventualmente seguita da tali soggetti nella elaborazione di tali bilanci. I vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno quindi trasmesso i dati relativi alle operazioni infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed approfondito nei successivi paragrafi.

### 3. La composizione del Gruppo Comune di Campofelice di Roccella.

Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal D.Lgs. 118/2011. Il perimetro di consolidamento è un sottoinsieme del gruppo pubblica amministrazione. Come da delibera n. 152 del 25/09/2019 il perimetro di consolidamento è il seguente:

### 4. I criteri di valutazione applicati

Il principio contabile applicato allegato 4/a al D.Lgs. 118/2011 prevede che nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non siano tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità sia ottenuta apportando a tali bilanci in sede di consolidamento opportune rettifiche, definite rettifiche di pre-consolidamento. Le scritture in questione, definite scritture di pre-consolidamento, possono essere effettuate extracontabilmente sui valori di bilancio da consolidare, sia contabilmente come scritture di pre-consolidamento. Le ragioni che hanno reso necessaria la contabilizzazione delle rettifiche di pre-consolidamento e la loro origine possono risiedere negli sfasamenti temporali dovuti a differenti sistemi contabili, in asimmetrie temporali causate dalla differente modalità di rilevazione contabile, ovvero in asimmetrie causate dal differente sistema contabile adottato dai componenti del gruppo rispetto all'Ente capogruppo. Nel caso in esame la motivazione principale è dovuta all'uniformità formale (es. adeguamento componenti straordinari di reddito che nel conto economico civilistico confluiscono nelle voci A5 e B14). In secondo luogo, si tratta di rettifiche di preconsolidamento operate va ricondotta agli sfasamenti temporali dovuti a differenti sistemi contabili, nonché alle asimmetrie causate dal differente sistema contabile adottato dai componenti del gruppo rispetto all'Ente capogruppo. Si segnala che non si è ravvisata la necessità per l'Ente capogruppo di effettuare direttamente delle rettifiche in risposta alla necessità di adeguare i saldi di bilancio dei componenti del gruppo eventualmente non rispettosi delle direttive di consolidamento impartite dall'Ente stesso tenuto conto della non significatività delle rettifiche stesse. Qualora le direttive di consolidamento impartite dall'Ente capogruppo non venissero rispettate da singoli componenti del perimetro, l'Ente stesso si riserva di operare sulla base della documentazione contabile e di bilancio reperita essa stessa la riclassificazione del bilancio dei soggetti inadempienti dotato del necessario presupposto della coerenza temporale, formale e sostanziale, nonché l'elaborazione di tutte le rettifiche di pre-consolidamento che si rendessero eventualmente necessarie. Eventuali informazioni aggiuntive necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato verrebbero recuperare sinteticamente facendo riferimento anche all'intera mole della documentazione contabile e di bilancio a disposizione dell'Ente capogruppo. Si fa presente, in ogni caso, che nel Documento 12 dei “Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali” – “Controlli sul bilancio consolidato” pubblicato dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili viene precisato che: “L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo. L'Organo di revisione dell'ente capogruppo non è tenuto, in nessun caso, a valutare la conformità della documentazione trasmessa dai diversi componenti dell'area di consolidamento rispetto ai

bilanci e rendiconti degli stessi, così come non vi è tenuto l'ente capogruppo, in quanto la conformità in questione costituisce una responsabilità dei soli componenti da consolidare". A riguardo si fa inoltre presente che il Principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia che «è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base». Rispetto all'indicazione riportata, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, al di fuori delle operazioni di rettifica eventualmente operate e riportate nella parte finale del documento, mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso. Si ritiene infatti che le differenze dei principi contabili utilizzati dagli organismi del perimetro non siano tali da rendere necessaria l'effettuazione di apposite scritture di rettifica.

5. Le operazioni infragruppo Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo. L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli organismi partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le scritture di rettifica. La corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo presupporrebbe l'equivalenza delle poste registrate dalle controparti; tale presupposto, in genere riscontrabile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza, nell'ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. In tale contesto, emergono disallineamenti tecnici dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa; nell'ambito degli enti locali, il sistema di scritture in partita doppia, alla base della predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico che devono essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento della Contabilità finanziaria, ovvero del sistema contabile che ad oggi rappresenta l'elemento portante delle metodologie di rilevazione degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento che operano secondo le regole civilistiche, disallineamenti temporali e metodologici nella registrazione di accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano rispondere ad operazioni reciproche (operazioni infragruppo). La situazione precedentemente descritta ha comportato, per la predisposizione del Bilancio consolidato 2018 del Comune, un'attenta analisi dei rapporti infragruppo (in particolare quelli concernenti l'ente e le singole partecipate) al fine di ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni; una volta quantificati, sono state analizzate le cause all'origine di tali disallineamenti, al fine di impostare le più corrette scritture di rettifica; queste ultime sono state sviluppate in modo da recepire nel bilancio consolidato 2018 i riflessi economici dovuti ai suddetti disallineamenti e consentire di limitare l'impatto degli stessi. Sulla base dell'esperienza condotta, potranno infatti essere programmati incontri con i referenti amministrativi degli organismi partecipati, al fine di coordinare ed allineare le metodologie ed i criteri di rilevazione delle operazioni infragruppo, al fine di conseguire l'auspicabile obiettivo di riallineamento delle partite reciproche entro il termine di chiusura del corrente esercizio finanziario. Nella parte finale del documento si riportano l'elenco e la descrizione delle scritture di

rettifica apportate al bilancio consolidato 2018, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento. L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo con nota. In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2018 all'interno del Gruppo Comune di Campofelice di Roccella, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc;
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata ad una voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune);
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi;
4. sistemazione contabile dei disallineamenti, anche con l'elaborazione delle opportune scritture di preconsolidamento. Le ragioni che hanno reso necessaria la contabilizzazione delle rettifiche di preconsolidamento e la loro origine sono già state enunciate nel Punto 4 della presente Nota integrativa cui si fa rinvio. Nel caso in esame la motivazione principale delle rettifiche di preconsolidamento operate va ricondotta agli sfasamenti temporali dovuti a differenti sistemi contabili, mancata rilevazione di costi/ricavi da parte degli organismi partecipati, nonché alle asimmetrie causate dal differente sistema contabile adottato dai componenti del gruppo rispetto all'Ente capogruppo. L'Ente pone a confronto i saldi reciproci infragruppo desunti dai bilanci e dalle informazioni reperite dai suoi uffici e dai componenti ( Ricavi infragruppo dell'Ente capogruppo verso la società A in confronto con i costi infragruppo della Società A verso l'Ente capogruppo, i crediti infragruppo dell'Ente capogruppo verso la società A in confronto con i debiti infragruppo della Società A verso l'Ente capogruppo e così via) al fine di individuare e quantificare i disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi dei saldi infragruppo. In base alle motivazioni sopra riportate i disallineamenti dei saldi reciproci vengono riportate nelle scritture di elisione come importo delle Riserve da risultato economico di esercizi precedenti che "quadrano" il totale algebrico delle movimentazioni in dare e in avere operate con le scritture di elisione delle partite infragruppo. A ben vedere infatti il risultato contabile di un allineamento del saldo reciproco effettuato con una preventiva scrittura di preconsolidamento e poi con una successiva scrittura di elisione dei saldi così allineati è analogo a quello che si ottiene operando l'allineamento direttamente nella scrittura di elisione.

La procedura di rideterminazione dei saldi posta in essere dall'Ente Capogruppo ha tenuto conto anche delle posizioni reciproche infragruppo che intercorrono fra i singoli componenti del perimetro. Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011 (punto 4.2).

## 6. La redazione del Bilancio consolidato e le differenze di consolidamento.

Nel bilancio consolidato del Comune i valori delle società partecipate sono confluiti pro-quota in proporzione alla percentuale posseduta. In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 Il Bilancio Consolidato, per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di consolidamento. dall'articolo 33, comma 1, D.Lgs.127/1991 è costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento. A riguardo si fa presente che il Principio contabile applicato relativo alla contabilità economico-patrimoniale di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 al punto 6.1.3 "immobilizzazioni finanziarie" stabilisce che partecipazioni in società controllate o partecipate debbano essere iscritte in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile, ma – prosegue – "Nell'esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) le partecipazioni in società controllate o

partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. [...] Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo. [...]

Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva." Ancora nel citato Principio contabile si stabilisce che "sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo." [...] "In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile."

L'ente ha ritenuto non vi sia la necessità di eventuali adeguamenti dei valori delle partecipazioni appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto tenuto conto del fatto che la loro valutazione è conforme ai criteri dettati dal Principio contabile applicato relativo alla contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011.

Il prospetto di bilancio consolidato attualmente in vigore ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 contempla tuttavia ancora al Conto economico le lettere D) e E) relative alla gestione straordinaria, in ragione della scelta operata dalla commissione ARCONET, assunta in considerazione della non applicabilità del Dlgs n. 139/2015 agli enti locali, di non procedere quindi a significative modifiche dello schemi armonizzati di Conto economico e stato patrimoniale. In ordine a queste considerazioni generali si ritiene pertanto opportuno allocare il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull'avviamento della controllata alla voce di Conto Economico Ex D.Lgs. n. 118/2011 E 25 d) "Altri oneri straordinari". In riferimento al consolidamento dei singoli soggetti del perimetro sono state rilevate le seguenti differenze di consolidamento da annullamento:

<b>soggetto partecip ato</b>	<b>Quota di patrimo nio netto da bilancio del soggetto</b>	<b>Rettifiche di preconsolidam ento</b>	<b>Quota di patrimo nio netto da annullar e</b>	<b>Valore della partecipazi one nel bilancio dell'Ente Capogrupp o</b>	<b>Valore della partecipazi one da annullare</b>	<b>Differenza di Annullame nto</b>
SOSVIM A spa	2.125	0,00	2.125	2.125	2.125	
Ecologia e ambiente spa in liquidazio ne	6.168	0,00	6.168	6.168	6.168	
S.R.R. arl	4.716	0,00	4.716	4.716	4.716	
	<b>13.009</b>		<b>13.009</b>	<b>13.009</b>	<b>13.009</b>	

Dato che non è possibile allocare, in tutto o in parte, le differenze di consolidamento da annullamento



positive evidenziate sopra, né alle correlate attività e passività identificabili acquisite/assunte, nei limiti dati dall' OIC n.17, né sussistono le condizioni per l'imputazione alla voce "avviamento" delle immobilizzazioni immateriali della controllata, descritte dall'OIC n. 24 e richiamate dal medesimo OIC n. 17, tali importi "residuali" vengono imputati, per effetto del combinato disposto dei punti 54, 55, e 56 dell'OIC n.17 e del D.Lgs. n. 118/2011, come esposto nel precedente paragrafo, a Conto economico alla voce E 25 d) "Altri oneri straordinari".

La differenza di consolidamento dovuta allo storno del valore di carico delle partecipazioni oltre al saldo delle scritture di rettifica e di elisione è pari a € 13.009,00 e viene rilevata nelle Riserve da risultato economico di esercizi precedenti.

7. Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento.

I componenti dell'Organo di revisione non possono svolgere attività di sindaco, revisore, o consulente in organismi rientranti nel perimetro di consolidamento dell'ente. Il compenso dei componenti dell'Organo di revisione del Comune è stato stabilito con delibera consiliare n.101 del 8/10/2015. Per quanto riguarda gli amministratori, facendo riferimento al Sindaco ed Assessori, nessuno ha un ruolo nei CDA degli organismi consolidati. Per la partecipazione alle assemblee non è previsto alcun rimborso spese.

8. Informazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati sul fair value, entità e natura. Non sussistenti.

9. Scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo

Le scritture di rettifica e di elisione sono le seguenti:

storno del valore di carico delle partecipazioni pari ad € 13.009,00, riferibili a SOSVIMA spa per € 2.125, a Ecologia e ambiente spa in liquidazione per € 6.168 ed a S.R.R. arl per € 4.716.

storno spese servizi, a saldi invariati, di cui al prospetto allegato denominato " metodo proporzionale ".

Lì 7/10/2019

**Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario**  
**Dott. Guzzio Antonino**